SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 889-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE NOCI)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge all'esame il Governo ha inteso provvedere alla stabilizzazione del rapporto di impiego di quegli ispettori dei costi il cui incarico non era già stato prorogato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1979, n. 60.

La mancata conversione dei decreti-legge 29 maggio 1979, n. 163, prima, e 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37, poi, ha causato la necessità di un provvedimento urgente affinchè tale personale, di notevole qualificazione professionale, dopo aver prestato il proprio servizio per un triennio nell'amministrazione, non venga licenziato. La cessazione del rapporto di lavoro causerebbe infatti notevole danno principalmente all'amministrazione stessa, che non potrebbe essere in grado di assumere e di formare tempestivamente nuovo personale da sostituire a quello che verrebbe a cessare dal servizio.

Si deve inoltre considerare che l'articolo 31 del disegno di legge n. 813, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede l'inquadramento di tali ispettori nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato. La proroga perciò, oltre a corrispondere ad un indubbio principio di equità — infatti già era stata disposta per gli ispettori che alla data del 31 dicembre 1978 avevano completato il periodo massimo di incarico previsto dalla normativa vigente — e a favorire il buon andamento della amministrazione, pone rimedio ad una situazione temporalmente assai limitata.

Per questi motivi la 1ª Commissione permanente ha ritenuto meritevole di conversione il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, ed invita l'Assemblea ad approvare il presente disegno di legge.

NOCI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.

Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 9 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37, concernenti la durata dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere la proroga della scadenza di tale incarico, già prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito nella legge 24 febbraio 1979, n. 60, al fine di assicurare il funzionamento del predetto Comitato, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e del'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1979, n. 60.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto-legge sostituisce quelle del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 37, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO